

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

STATUTO

(Approvato dal Consiglio Comunale il 22 febbraio 2001 con deliberazione n.15 – controllato dal Co.Re.Co. nella seduta del 4 aprile 2001 con atto n. 1.793 – ripubblicato all’albo pretorio dall’11-4-2001 all’11-5-2001)

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.117 – parte seconda – del 21.08.2001

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Comune di Pieve di Cento

1. Il Comune di Pieve di Cento è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune confina con quello dei comuni di Castello d'Argile, Cento, Galliera, Sant'Agostino e San Pietro in Casale.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale o descritti nello Statuto.

3. Lo stemma è costituito dai seguenti elementi:

scudo: semplice, ovale.

Campo: oro

Emblemi: 1 torre al naturale, palcata con barbacani, merlata alla guelfa, con finestre e porte aperte, fondata sulla campagna verde al naturale, accompagnata da 1 falce di luna crescente d’oro, racchiudente il monogramma “MRA” d’oro.

Capo: azzurro, caricato da 3 gigli d’oro fra i 4 pendenti di 1 lambello rosso (di Angio’).

Corona: cerchio d’oro damaschinato, rialzato di 9 punte radiate sormontate da perle.

Svolazzi: d’oro e rossi.

Ornamenti: un cordone d’oro, con 4 nodi alle punte, accollante tutto lo scudo, 2 rami d’edera accollanti lo scudo in punta, foglie di quercia, uscenti ed affiancanti lo stesso.

Motto: fortiter et fideliter.

4. lo specifico regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART. 3 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, inoltre, le funzioni conferite o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai principi di solidarietà, di eguaglianza e di partecipazione democratica, operando per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali per l'affermazione dei valori umani, e per il soddisfacimento delle esigenze della collettività.

4. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando nell'ambito delle sue competenze per:

a) favorire la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

b) favorire la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

c) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;

d) realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, atto ad affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, promuovendo il coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;

e) rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura e all'informazione;

f) tutelare, sviluppare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali e culturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

g) promuovere e sostenere le iniziative e le politiche a sostegno della famiglia.

5. Nel rispetto delle Leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30.12.1989, e nella

prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti locali di altri Paesi anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

6. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità. In particolare nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi statali e regionali in materie di assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate, coordina gli interventi con i servizi sociali, sanitari educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, anche mediante accordi di programma oppure consorzio o in unione con altri Comuni e l'ente sanitario pubblico.

7. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 4 - Attività amministrativa

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio, con esclusione di quelle che la Costituzione e le leggi attribuiscono ad altri soggetti.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi e della struttura organizzativa.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, degli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni conferite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi e dalla legislazione regionale.

ART. 5 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico in base a norme di legge, statutarie o regolamentari.
2. La pubblicazione deve garantire la massima accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario si avvale a tal fine di un impiegato da lui delegato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 6 - Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

ART. 7 - Pari opportunità

1. Nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, deve essere assicurata la presenza di almeno un appartenente a ciascun sesso.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 9 - Pubblicazione risultato elezioni

1. Successivamente alla proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell'Ufficio della Prima Sezione Elettorale, il Sindaco neoeletto è tenuto a pubblicare entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio i risultati delle elezioni notificandoli a tutti gli eletti.

ART. 10 - Prima adunanza

1. Il Consiglio è convocato in prima adunanza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, al fine di procedere in via prioritaria rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti. La prima seduta deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

2. La convocazione è disposta dal Sindaco eletto, e ad essa è allegato l'atto di nomina della Giunta tra cui il Vice Sindaco.

3. Il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni.

4. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

ART 11 - Linee programmatiche

1. Nel corso della prima adunanza, oppure in altra adunanza che dovrà tenersi entro i successivi quaranta giorni, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. I Consiglieri possono formulare proposte di modifica o di integrazione alle linee programmatiche presentate dal Sindaco. Le proposte devono pervenire per iscritto entro 30 giorni di tempo a partire dalla adunanza di presentazione delle linee programmatiche. Eventuali modifiche o integrazioni, sulla base delle proposte presentate, sono discusse e sottoposte ad approvazione entro 60 giorni dall'adunanza di presentazione delle linee programmatiche.

3. Ogni anno, in occasione della verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi, il Consiglio Comunale verifica anche lo stato di attuazione delle linee programmatiche. I Consiglieri possono proporre per iscritto in tale occasione modifiche e integrazioni. Eventuali modifiche o integrazioni, sulla base delle proposte presentate, sono discusse e messe in votazione entro 30 giorni dalla loro presentazione.

ART. 12 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica, salvi i casi previsti dalla legge, sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 13 - Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità di Pieve di Cento ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare;

b) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;

c) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per l'esercizio del diritto.

d) il presidente del Consiglio Comunale assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consigliere può presentare interrogazioni, ed altre istanze di sindacato ispettivo, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento del Consiglio; il Sindaco o l'Assessore da esso delegato rispondono a interrogazioni e istanze entro trenta giorni dalla presentazione.

4. I Consiglieri, hanno inoltre la facoltà di sottoporre a controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, nei casi e nelle forme di cui all'art. 127 del T.U. enti locali e diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 43 del T.U. enti locali.

ART.14- Decadenza, dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni di un Consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire nei termini previsti dalla legge.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 59 del T.U. enti locali, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

ART. 15 - Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge.

2. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

3. Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto d'indirizzo deve essere corredata dai pareri del responsabile del servizio interessato ed eventualmente del responsabile di ragioneria, nei casi e con le modalità previste dalla legge. Il testo dei pareri è inserito nella deliberazione.

ART.16 - Risorse per il funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale individua le modalità attraverso le quali il Comune fornisce al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2. Ai gruppi consiliari regolarmente costituiti si riconosce un apposito spazio all'interno della sede comunale o in altri spazi individuati nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 17 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale approva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il regolamento per l'uso del gonfalone e dello stemma, il regolamento degli istituti di partecipazione e del referendum, il regolamento per la visione degli atti sono approvati con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e i regolamenti sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. queste disposizioni si applicano anche alle modifiche dei suddetti regolamenti.

2. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, adottano, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti secondo le proprie competenze, in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

ART. 18 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti e può istituire commissioni temporanee o speciali.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. la presidenza delle Commissioni Consiliari con funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ad un rappresentante delle minoranze.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

Le Commissioni di indagine sono istituite dal Consiglio Comunale al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri.

Il Consiglio al momento dell'istituzione delle singole Commissioni di indagine determina il loro fine ed assegna un tempo massimo entro cui la Commissione deve produrre una propria relazione.

Con la stessa deliberazione può essere nominato un Segretario scelto fra i dipendenti del Comune.

Le Commissioni sono composte da n. 3 membri eletti dal Consiglio di cui uno in rappresentanza della minoranza con funzioni di presidente.

I membri della Commissione, collegialmente, hanno diritto di accedere a tutti gli atti del Comune concernenti la questione e sentire i vari dipendenti con riferimento ai fini di indagine assegnati. la Commissione si scioglie di diritto alla scadenza del termine assegnato.

Art. 19 - Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Il verbale dei lavori della Commissione viene depositato unicamente alla relativa proposta di deliberazione.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 20 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e ne assicura lo svolgimento nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 21 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie hanno luogo almeno due volte all'anno, nei modi e termini stabiliti dalla legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del rendiconto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

ART. 22 - Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.

ART. 23 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi presentati al Presidente del Consiglio, ove possibile, per iscritto, possono essere dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, qualora non pervengano entro il predetto termine di dieci giorni documentate o attendibili giustificazioni.

ART. 24 - Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure

quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

ART. 25 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 26 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa di disordine.

ART. 27 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42, lettera m, del T.U. enti locali, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo, la contrazione di mutui e la emissione di prestiti obbligazionari devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 28 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne sottoscrive il verbale insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Nel caso in cui il Segretario, sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione. Qualora la sostituzione non possa avere luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto in discussione. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può aver luogo.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

ART. 29 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO III SINDACO E GIUNTA COMUNALE

ART. 30 - Sindaco

1. Adottata la delibera di convalida, presta giuramento secondo le modalità previste dalla legge.

2. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il Capo dell'Amministrazione e la rappresenta verso l'esterno, è responsabile dell'amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.

3. Promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'Ente. Impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici. Adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali che non siano attribuiti ad altro organo da una norma espressa.

4. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

5. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio, può inoltre limitatamente alle materie previste dagli artt. 54, 1° comma, lett.a), b), c) e 14 del T.U. enti locali, delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori.

Il Sindaco può delegare l'esercizio della rappresentanza esterna, compresa quella in giudizio, ai responsabili di articolazioni organizzative di vertice, titolari di funzioni dirigenziali. la delega può essere generica, per tutto il tempo del mandato, o specifica per singoli atti. la rappresentanza alla stipulazione di convenzioni tra comuni può essere delegata dal Sindaco ad un Assessore.

Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a:

- a) convocazione e presidenza del Consiglio e della Giunta;
- b) revoca di Assessori;
- c) presentazione delle dimissioni;
- d) nomina, designazione e revoca ai sensi dell'art. 50 T.U. enti locali, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- e) approvazione degli accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 T.U. enti locali.

6. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e su quella della Giunta e sullo stato di attuazione di piani e programmi.

ART. 31 - Nomine

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.

2. Le nomine e designazioni sono effettuate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi , attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, anche con contratti di diritto privato. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e attribuisce le funzioni di direzione generale nei modi previsti dalla legge. Gli incarichi di collaborazione esterna sono disciplinati dalle norme dei regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Spetta al Consiglio la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nel caso in cui la legge espressamente preveda la nomina o designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

7. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 32 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, indicando tra di essi il Vice Sindaco; il decreto è tempestivamente inviato al Prefetto. Esso è allegato alla prima convocazione del Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 10.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 6 assessori, compreso il Vice Sindaco.

3. Gli Assessori, possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

ART. 33 - Competenze e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nelle materie non riservate dalla legge o dallo Statuto al Sindaco.

2. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio su iniziativa del Sindaco o di Assessori da questi delegati. Compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili degli uffici.

3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

ART. 34 - Assessori

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti nelle materie e per le competenze determinate dal Sindaco nell'atto di nomina. In tale ambito svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti della Giunta.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con atto motivato che è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva al decreto di revoca; contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti la Giunta.

3. Gli Assessori presentano le dimissioni al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione; le dimissioni sono efficaci dalla data di presentazione.

4. La sostituzione di Assessori comunque cessati dall'ufficio è effettuata dal Sindaco, che ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio.

5. Chi ha ricoperto la carica di Assessore in due mandati consecutivi e per una durata, in ciascuno di essi, pari ad almeno la metà della durata del mandato prevista

dalla legge, non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 35 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere presentata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco, e deve essere motivata.

3. La mozione deve essere presentata al Segretario Comunale e deve essere discussa in una seduta del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in impedimento temporaneo, da chi legittimamente lo sostituisce.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta. Il Segretario Comunale comunica tempestivamente la deliberazione al Prefetto perchè siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio e di nomina di un Commissario.

ART. 36 - Dimissioni - Impedimento permanente - Rimozione – Decadenza - Sospensione o decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. All'accertamento delle cause di impedimento permanente provvedono congiuntamente il Segretario Comunale e il Vice Sindaco, che ne danno comunicazione al Consiglio.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili dopo venti giorni dalla loro presentazioni al Consiglio Comunale. In questo caso, si procede allo scioglimento del Consiglio, con la contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 37 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis - della legge 19.3.1990 n. 55 come modificata dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16, e negli altri casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età fra i componenti la Giunta.

ART. 38 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 39 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della Giunta divengono esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del T.U. enti locali.

3. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni della Giunta che la Giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre al comitato regionale di controllo.

ART. 40 - Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 41 - Poteri d'ordinanza e di informazione dei cittadini

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge. In casi straordinari, definiti dalla legge, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici. Il Sindaco ha competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

ART. 42 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 43 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Un apposito regolamento disciplina la istituzione, il funzionamento e la composizione di Consulte, che operano a supporto degli organi elettivi sia in sede consultiva che in sede propositiva.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati anche a livello territoriale e le istituzioni private, indicati d'ora in avanti come "libere forme associative"; ne riconosce l'importanza sociale promuovendo idonee forme di collaborazione.

6. E' istituito presso il Comune l'Albo delle libere forme associative, conservato ed aggiornato nei modi previsti da apposito regolamento. L'Albo è pubblico. Copie di esso sono poste a disposizione dei cittadini presso la Casa Comunale per la consultazione.

7. Sono iscritte, a domanda, all'Albo le forme associative che:

- a) svolgano l'attività, almeno in parte, nel territorio del Comune, ed in esso mantengano attiva una sede o un recapito;
- b) perseguano fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di culto, di cultura, di ricreazione, di promozione o svolgimento di attività sportive, tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente o comunque fini di pubblico interesse;
- c) svolgano un'attività non in contrasto con le disposizione di legge;
- d) non abbiano fini di lucro.

8. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonchè di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della località;
- b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) assistenza ed informazione turistica;
- e) attività ricreative;
- e) coordinamento di iniziative ed attività locali.

9. Per il raggiungimento di queste finalità il Comune favorisce l'inserimento di rappresentanti della Pro Loco nelle consulte comunali.

ART. 44 - Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad esso partecipano i cittadini interessati, i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno e i Consiglieri Comunali.
4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.
5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

ART. 45 - Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

ART. 46 - Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni o proposte sono rivolte al Sindaco e contengono in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta e/o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori e il recapito degli stessi.
3. L'Amministrazione ha trenta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere agli interessati il proprio intendimento in merito.
4. Qualora i firmatari dell'istanza, petizione o proposta siano più di 100 o rappresentino un numero significativo degli utenti di un servizio, l'oggetto della istanza, petizione o proposta viene iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. In tal caso, nel corso della trattazione dell'oggetto può essere sentito il rappresentante dei firmatari.

ART. 47 - Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di competenza comunale, ad eccezione di quella tributaria e di bilancio per quanto riguarda i referendum abrogativi, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento.
3. Non possono essere indetti referendum: su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su uguale oggetto già sottoposto a referendum nell'ultimo triennio, su un quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, su un quesito la cui formulazione contenga elementi di valutazione o giudizio su persone o sia comunque lesiva della dignità personale.
4. Il quesito il cui accoglimento comporti minori entrate deve indicare i concreti mezzi con cui farvi fronte.
5. I referendum sono indetti previa deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori, la deliberazione deve essere adottata con il voto

favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

6. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco per la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è inammissibile per irregolarità formale o perchè contrasta con il terzo o il quarto comma del presente articolo, il Sindaco sottopone la richiesta e la relazione della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione conciliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

8. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

ART. 48 - Effetti del referendum

1. Il referendum è valido nel caso in cui abbiano partecipato alla consultazione almeno la metà + uno degli iscritti nelle liste elettorali.

2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori alla metà più uno degli elettori votanti.

3. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum o la proposta di revoca in caso di referendum abrogativo.

4. Solo in caso di referendum consultivo ed entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 49 - Disciplina del referendum

1. La normativa regolamentare potrà fare riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione e vagliandoli ai fini della loro semplificazione ed economicità anche mediante accorpamento delle sezioni.
2. La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del suo contenuto può sostituire la stampa e la consegna dei certificati elettorali.
3. La normativa regolamentare può prevedere lo svolgimento del referendum mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche.
4. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 50 - Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune in giudizio.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, verifica se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, tra i quali eventualmente l'integrazione del contraddittorio, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

ART. 51 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 52 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione anche relative a soggetti privati che gestiscono servizi comunali.
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

CAPO II DIFENSORE CIVICO

ART. 53 - Difensore Civico

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici, l'Amministrazione Comunale favorisce sin dall'adozione del presente Statuto l'intervento del Difensore Civico regionale.
2. Il Comune di Pieve di Cento, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di una apposita convenzione, potrà individuare nel Difensore civico regionale, ovvero in un Difensore Civico intercomunale, il Difensore civico per l'Amministrazione Comunale.
3. In quest'ultimo caso la convenzione tra i Comuni interessati determinerà le modalità di nomina, la misura dell'indennità di funzione e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.

ART. 54 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico può intervenire presso l'Amministrazione Comunale, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico può rilevare eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

ART. 55 - Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Sindaco e al Segretario Comunale, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il Difensore Civico può stabilire, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 56 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune di Pieve di Cento riconosce il principio del diritto al tempo per i propri cittadini, in ordine ai procedimenti amministrativi che li riguardano. A tale proposito l'attività amministrativa tiene conto delle esigenze dei cittadini e tende a organizzarsi in modo tale da attuare il rispetto di tale principio.

4. Il responsabile che emette un provvedimento ne esplicita la motivazione e tende ad una esposizione in termini chiari e facilmente comprensibili.

ART. 57 - Convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative

1. Per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative che richiedano speciali competenze professionali o dotazioni di mezzi speciali, il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali ai sensi dell'art. 30 T.U. enti locali.

2. In particolare possono essere costituiti uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi, per la progettazione, la direzione e la realizzazione di lavori ed opere pubbliche nonché per il servizio di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Con la convenzione il Comune disciplina l'esercizio da parte del responsabile dell'ufficio convenzionato delle funzioni proprie svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali non possono limitare il potere comunale di variarle.

CAPO I SERVIZI

ART. 58 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 59 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società di capitale, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 60 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone nel contempo lo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nell'art. 61.

4. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti: La competenza per la revoca dei componenti di cui trattasi è attribuita al Sindaco.
- b) Il Presidente, nominato dal Sindaco.
- c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 61 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o partecipare a dette società qualora già costituite. I casi in cui è consentita la partecipazione minoritaria degli enti locali sono previsti e regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società o alla partecipazione ad essa ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle Società di cui al comma 1, gli Enti Pubblici possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti, ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 62 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, in particolare per quanto concerne il

conferimento iniziale di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto alla scadenza, i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 63 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo 62 del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 64 - Unione di Comuni

1. Ricorrendone i presupposti, il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione sono individuati dallo Statuto nel rispetto delle norme di legge.

4. Lo statuto dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

ART. 65 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma,

anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto od indiretto, della sua Comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

ART. 66 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Le competenze, l'organizzazione, le funzioni e le modalità di gestione del Comune di Pieve di Cento sono disciplinate dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano anche la costituzione e il funzionamento delle strutture alle dirette dipendenze degli organi di amministrazioni ed il nucleo di valutazione.

ART. 67 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune si ispira ai principi della partecipazione dei cittadini; della programmazione e del decentramento politico-amministrativo; della democrazia organizzativa; dell'imparzialità dell'amministrazione, della semplicità delle procedure e della pubblicità degli atti. La struttura organizzativa è funzionale al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

2. L'organizzazione comunale è basata sulla corrispondenza dei servizi ad ambiti ed obiettivi di intervento omogenei; sulla flessibilità della struttura realizzata con il costante adeguamento di essa alla priorità degli obiettivi di intervento; sulla integrazione interdisciplinare; sul rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, realizzata con la formazione e l'aggiornamento professionale permanente; sulla responsabilità individuale; sul rispetto e promozione della personalità dei collaboratori attuata con la partecipazione attiva e il lavoro di gruppo.

ART. 68 - Il personale

1. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determinano la disciplina dello stato giuridico delle assunzioni del personale e dell'accesso agli impieghi, delle dotazioni organiche e relative variazioni dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, dell'attribuzione al Segretario Comunale e ai responsabili delle articolazioni organizzative da detti regolamenti individuate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, nonché le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna ed interna.

2. L'assegnazione del personale alle articolazioni organizzative viene informata al principio di massima flessibilità in corrispondenza dell'evoluzione dei programmi e delle esigenze dell'ente.

3. L'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo fondamentale delle organizzazioni sindacali aziendali come soggetti che concorrono all'attuazione della contrattazione decentrata, fornendo loro tutte le informazioni necessarie in merito all'organizzazione del lavoro. In particolare l'Amministrazione adotta, d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto dei vigenti accordi collettivi di lavoro, tutti i provvedimenti necessari a dare concreta attuazione agli istituti, economici e normativi, previsti dagli accordi medesimi.

ART 69 - I responsabili delle articolazioni organizzative

1. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di responsabilità delle articolazioni organizzative secondo i limiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In particolare nell'attribuzione degli incarichi si tiene conto ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa, delle attitudini, del curriculum professionale e della

specifica preparazione in relazione ai contenuti professionali della posizione e del ruolo cui ci si riferisce, in conformità alla disciplina contrattuale in materia.

2. Ai responsabili delle articolazioni organizzative competono direttamente, in dipendenza del provvedimento del Sindaco, o per delega dal responsabile di articolazione organizzativa superiore, i compiti e le funzioni di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti generali di programmazione e di indirizzo adottati da Consiglio Comunale e da Giunta Comunale e la competenza per i relativi atti di amministrazione. dette funzioni ed attività sono caratterizzate dall'assunzione delle responsabilità anche gestionali connesse alle competenze del ruolo e delle attribuzioni assegnate. In caso di delega le responsabilità sono contenute nei limiti fissati dall'atto di delega stesso.

3. I responsabili delle articolazioni organizzative, in conformità a quanto previsto dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi svolgono i seguenti compiti generali:

- A) dirigono l'articolazione organizzativa della quale sono responsabili;
- B) gestiscono il personale assegnato;
- C) programmano, pianificano, progettano, gestiscono, controllano e offrono attività di consulenza agli organi del Comune;
- D) svolgono attività formativa, di studio e di ricerca.

4. Le attività dei responsabili delle articolazioni organizzative sono costantemente improntate al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e orientate alla valorizzazione e allo sviluppo delle professionalità del personale assegnato. A tal fine i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano le opportune modalità organizzative da adottare in relazione alla specifica articolazione organizzativa e alle sue dimensioni.

5. I responsabili delle articolazioni organizzative hanno autonomia di decisione e scelta sull'utilizzazione delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nei limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. L'assegnazione degli incarichi di direzione segue il principio della temporaneità e revocabilità degli stessi.

7. Gli incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento con provvedimento motivato e con procedimento che garantisca il contraddittorio.

ART. 70- Tutela della professionalità

1. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione. A tal fine ricorre alle assunzioni esaminando le possibilità relative al personale già in organico.

2. L'inquadramento nelle qualifiche funzionari contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

3. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative o la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.

4. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.

ART.71 - Incarichi

1. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici disciplinano i limiti e i criteri per il conferimento a soggetti esterni di incarichi a tempo determinato, con contratti anche di diritto privato, di responsabilità delle articolazioni organizzative, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione .

2.E' possibile il conferimento di incarichi a tempo determinato di coordinamento e direzione di progetti complessi, facendo ricorso anche a soggetti esterni all'amministrazione in possesso di specifica ed elevata professionalità, secondo la disciplina dettata dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 72 – Segretario e Vice-Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Settori e ne coordina l'attività, garantendone la sfera di autonomia gestionale. A tal fine il Segretario convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari, sentiti i dipendenti responsabili delle operazioni.

2. Al Segretario Comunale possono essere attribuite dal Sindaco le funzioni di direzione generale. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano gli specifici contenuti e le modalità di conferimento delle funzioni.

3. Il Segretario comunale, incaricato delle funzioni di direzione generale presiede lo staff. Lo staff coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le

semplificazioni procedurali, elabora e propone le innovazioni operative ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e propone le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

4. *(Comma annullato dal CO.RE.CO. di Bologna in seduta del 4.4.2001 – Prot. n. 1793)*

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, senza diritto di voto. Redige i verbali delle adunanze.

6. Il Vice-Segretario ha compiti di ausilio del Segretario Comunale anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di Vice-Segretario possono essere cumulate con quelle del Responsabile di Settore.

7. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario Comunale il Vice-Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge, necessarie per l'attività degli organi e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

8. Il coadiuvamento da parte del Vice-Segretario, significa che questi, in accordo con il Segretario, può svolgere tutte le funzioni ad esso spettanti.

9. La comune partecipazione del Segretario e del Vice-Segretario alle funzioni della segreteria comunale, deve essere ottenuta garantendo la massima produttività, efficienza ed efficacia dei due ruoli, rispetto alle finalità dell'Ente.

10. Essa comprende il coordinamento di attività intersettoriali ed aree di situazioni, di tematiche, di interventi, di materie, di attività e di flussi informativi che richiedono necessariamente la compresenza o la comune attività sia del Segretario che del Vice-Segretario.

ART. 73 - Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

TITOLO VI RESPONSABILITA'

ART. 74 - Responsabilità verso il Comune

1. Per gli Amministratori e per i dipendenti del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

**TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'****ART. 75 - Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.
2. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge.

ART. 76 - Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo della gestione, tenendo presente che il fine di tale controllo, da effettuarsi periodicamente nel corso dell'esercizio, è di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

**TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI****ART. 77 - Partecipazione alla programmazione**

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia

ART. 78 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLI IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 79 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione del nuovo Statuto comporta l'abrogazione del precedente.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica, a meno che non intervengano nuove o diverse disposizioni di legge non compatibili con le norme statutarie.

5. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

ART. 80 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, fatto salvo un termine più breve previsto dalla legge, sono deliberati entro un anno da tale data.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi, in quanto non contrastanti e compatibili con i principi e le disposizioni delle leggi e del presente Statuto, le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

ART 81 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.